



GIANPAOLO MARIA RUOTOLO*

UNA LETTURA INTERNAZIONALISTICA DI «ANIMAL POUND»

SOMMARIO. 1. La storia della nascita di un ordinamento. – 2. Lo spazio: territorio, vulnerabilità e sovranità. – 3. «Ricordate Lucky!»: memoria, tradizione, prassi. – 4. Dalla liberazione alla costituzione: elezioni, autodeterminazione e democrazia fragile. – 5. Autoritarismo, *rule by law* e *rule of law*.

1. La storia della nascita di un ordinamento

I *graphic novel* non sono sempre solo oggetti di intrattenimento: possono anche fungere da strumenti di riflessione su vari aspetti dell'esistenza umana, ivi compresi i fenomeni giuridici, attraverso la narrazione di fatti giuridicamente rilevanti o di casi reali¹. E possono così diventare potenti strumenti di formazione, didattica, avvicinamento a questioni complesse da parte di un pubblico più ampio dei soli addetti ai lavori.

La scelta di assumere una narrazione grafica quale punto di osservazione muove, quindi, anche dalla convinzione che simili dispositivi possano rendere più immediatamente percepibili concetti internazionalistici complessi, senza rinunciare al necessario rigore ricostruttivo. Il fumetto può essere utilizzato, così, come laboratorio per verificare categorie giuridiche e, al contempo, come strumento di diffusione della conoscenza, e di didattica del diritto internazionale. In questa prospettiva, chiarificazione concettuale e analisi scientifica svolgono funzioni complementari².

Va pure detto che mentre, più di frequente, nei fumetti gli elementi giuridici vengono utilizzati essenzialmente per caratterizzare personaggi o costruire situazioni funzionali alla

* Professore ordinario di diritto internazionale. Dipartimento di giurisprudenza. Università di Foggia. gianpaolo.ruotolo@unifg.it.

¹ Sul metodo, anche se non specificamente relativo ai fumetti, v. J.B. WHITE, *The Legal Imagination. Studies in the Nature of Legal Thought and Expression*, Boston, 1973; R.H. WEISBERG, *Poethics and Other Strategies of Law and Literature*, New York, 1992; G. BINDER, R.H. WEISBERG, *Literary Criticisms of Law*, Princeton, 2000; K. DOLIN, *A Critical Introduction to Law and Literature*, Cambridge, 2007; M. ARISTODEMOU, *Law and Literature: Journeys from Her to Eternity*, Oxford, 2000; P. BROOKS, P. GEWIRTZ (a cura di), *Law's Stories: Narrative and Rhetoric in the Law*, New Haven-London, 1996.

² Per questo approccio già G. MARTINICO, G.M. RUOTOLO (Eds), *Graphic Law and Drawn Justice. A Legal Analysis*, New York/London, 2025, *passim*.

narrazione, in *Animal Pound* di Tom King e Peter Gross³, la cui lettura ha sollecitato le riflessioni che seguono, una questione profondamente giuridica è collocata proprio al centro della storia: la conquista dell'indipendenza, attraverso una rivoluzione, da parte degli animali – cani, gatti e conigli – rinchiusi in un canile, il *pound* appunto, e la successiva costruzione di un (nuovo) ordinamento giuridico destinato a regolare i loro rapporti reciproci⁴.

In questo caso, quindi, gli elementi giuridici costituiscono gli assi sui quali è costruita tutta la narrazione.

E ciò non avviene per caso.

Prima di intraprendere la carriera di autore di fumetti, Tom King, lo sceneggiatore, aveva ricevuto una formazione giuridica: dopo la laurea aveva infatti lavorato per oltre un anno presso il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e, all'indomani degli attentati dell'11 settembre 2001, aveva risposto a una chiamata di reclutamento della CIA, lavorando poi per il Governo statunitense come funzionario operativo e agente antiterrorismo, anche in zone di guerra come l'Iraq e l'Afghanistan. Da questa esperienza era già nata un'altra sua opera, *The Sheriff of Babylon*, pubblicata nel 2015, una serie molto realistica di dodici numeri, a metà strada tra il *noir* e il *thriller* politico, ambientata nella Baghdad del 2003 e incentrata su tre personaggi alle prese con la realtà brutale e caotica dell'Iraq successivo alla caduta di Saddam Hussein⁵; la sceneggiatura di questo lavoro, per il fatto di raccontare eventi sensibili, aveva dovuto subire una revisione preventiva della stessa CIA al fine di tutelare eventuali informazioni classificate.

Merita di essere sottolineata la scelta del disegnatore di *Animal Pound* di raffigurare in maniera realistica gli animali, non antropomorfizzandoli. Ciò consente alla narrazione di andare oltre la favola morale e di acquistare una dimensione più incisiva: gli animali manifestano comportamenti umani – scrivono, leggono, votano, pubblicano contenuti sui *social media*, deliberano e fanno campagna elettorale – ma restano animali, e così rendono visibile la brutalità fisica della vulnerabilità, della fame, delle gabbie e dell'addestramento all'obbedienza.

L'interesse dell'opera per uno studioso di diritto internazionale, al di là della sua elevata qualità artistica, non dipende però dalla presenza esplicita di istituti internazionalistici o di situazioni di immediata rilevanza internazionalistica. In altri termini, qui non siamo in presenza di un fumetto *sul* diritto internazionale nel senso più immediato dell'espressione, come accade in *Une histoire du droit international. De Salamanque à Guantanamo*, di Gérard Bedoret, Olivier Corten e Pierre Klein, scritto da due professori di diritto internazionale proprio per raccontare, dal loro punto di vista, l'evoluzione dell'ordinamento internazionale, o in *The Infinite Horizon*, scritto da Gerry Duggan e disegnato da Phil Noto, rilettura contemporanea dell'Odissea, nella quale il capitano di un'unità dell'esercito statunitense, rimasto bloccato in Medio-Oriente dopo un conflitto, tenta disperatamente di tornare dalla propria famiglia affrontando innumerevoli pericoli, o ancora in *War Stories* di Garth Ennis, le cui narrazioni sono ambientate in contesti bellici reali⁶.

³ T. KING, P. GROSS, *Animal Pound*, North Hollywood, 2023 (trad. it 2025).

⁴ Sul rapporto tra diritto e narrazioni grafiche v. T. GIDDENS (a cura di), *Graphic Justice: Intersections of Comics and Law*, Abingdon-New York, 2015; T. GIDDENS, *On Comics and Legal Aesthetics: Multimodality and the Haunted Mask of Knowing*, Abingdon-New York, 2018 e, da ultimo, ci permettiamo di riviare a G. MARTINICO, G.M. RUOTOLO (a cura di), *The Law in Graphic Narratives: Legal Perspectives on Comics, Manga and Anime*, Berlin-Boston, 2024.

⁵ T. KING, M. GERADS, *The Sheriff of Babylon*, New York, 2015-2017.

⁶ G. BEDORET, O. CORTEN, P. KLEIN, *Une histoire du droit international. De Salamanque à Guantanamo*, Paris, 2022; G. DUGGAN, P. NOTO, *The Infinite Horizon*, Berkeley, 2012; G. ENNIS, *War Stories*, voll. vari, New York-London, 2001-2016.

Animal Pound è un fumetto sulla nascita di un ordinamento giuridico e, quindi, su uno dei temi rispetto ai quali il diritto internazionale manifesta una delle sue reticenze. Come noto, infatti, il diritto internazionale dice relativamente poco sulla nascita degli ordinamenti interni, almeno se con questa espressione ci riferiamo al processo mediante il quale una comunità si dota di una costituzione, di istituzioni, di organi rappresentativi, di procedure e di regole. Esso, in linea molto generale, non impone infatti agli Stati una specifica forma di Stato o di governo, né una determinata procedura costituente. Tende, invece, a prendere atto dell'esistenza di un'autorità effettiva per poi assoggettarne l'esercizio a limiti⁷.

Da questa prospettiva, il mezzo fumettistico mette in scena uno degli aspetti che il diritto internazionale lascia sullo sfondo: la formazione del corpo politico. Gli animali, infatti, non si limitano a liberarsi da un potere esterno, ma devono decidere chi appartenga al nuovo *demos*, chi sia legittimato a parlare in nome della comunità, come vengano prodotte le regole, in che modo la memoria collettiva conservi i suoi valori fondamentali, e quali meccanismi possano condurre all'esclusione di alcuni membri dalla determinazione del contenuto delle norme che disciplinano la vita comune⁸.

Ora, tradizionalmente il diritto internazionale considera lo Stato come un fatto giuridicamente rilevante. La Convenzione di Montevideo del 1933, spesso richiamata quale fonte della formulazione classica dei requisiti della statualità, individua quattro elementi: una popolazione permanente, un territorio definito, un governo, e la capacità di intrattenere relazioni con gli altri Stati.

Il diritto internazionale contemporaneo non richiede, come del tutto noto, che un governo sia democratico o si fondi su un particolare processo di legittimazione: ciò che rileva è l'esistenza di un governo *effettivo*, di un'autorità che sia capace di esercitare in maniera *indipendente* la sovranità su una popolazione e un territorio⁹.

È proprio a questo punto che *Animal Pound* diventa interessante per l'internazionalista.

La nascita dell'ordinamento interno è, in linea di principio, come dicevamo, rimessa all'ordinamento medesimo: è il diritto interno a determinare la validità della costituzione, i titolari dei poteri e il loro riparto, la forma di governo e il sistema delle fonti. Questo approccio trova riscontro nell'art. 2, par. 7, della Carta delle Nazioni Unite, ai sensi del quale nessuna disposizione della Carta autorizza le Nazioni Unite a intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna degli Stati. E l'organizzazione dello Stato ricade, in linea di principio, in tale ambito¹⁰.

⁷ Sulla relativa indifferenza del diritto internazionale rispetto alla forma costituzionale interna degli Stati v. J. CRAWFORD, *The Creation of States in International Law*, 2a ed., Oxford, 2006, 45 ss., 93 ss.; I. BROWNLEE, *Principles of Public International Law*, 8a ed., Oxford, 2012, 128 ss.; M.N. SHAW, *International Law*, 9a ed., Cambridge, 2021, 159 ss.; J. VIDMAR, *Democratic Statehood in International Law: The Emergence of New States in Post-Cold War Practice*, Oxford, 2013.

⁸ Sul potere costituente e sulla formazione della comunità politica v. E.-J. SIEYÈS, *Qu'est-ce que le Tiers État?*, Paris, 1789; C. SCHMITT, *Constitutional Theory*, Durham-London, 2008 (ed. orig. 1928), 125 ss.; H. Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge (Mass.), 1945, 115 ss.; A. ARATO, *Post Sovereign Constitution Making: Learning and Legitimacy*, Oxford, 2016.

⁹ *Convention on Rights and Duties of States*, Montevideo, 26 dicembre 1933, 165 LNTS 19, art. 1. Sui criteri di Montevideo e sul dibattito relativo alla statualità v. CRAWFORD, *The Creation of States*, cit., 45-95; T.D. GRANT, *The Recognition of States: Law and Practice in Debate and Evolution*, Westport, 1999; R. RICH, *Recognition of States: The Collapse of Yugoslavia and the Soviet Union*, in *European Journal of International Law*, 1993, 36 ss.

¹⁰ Sulla *domestic jurisdiction* e sui suoi limiti v. L. PREUSS, *Article 2, Paragraph 7 of the Charter of the United Nations and Matters of Domestic Jurisdiction*, in *Recueil des cours*, 1949-I, 553 ss.; G. ARANGIO-RUIZ, *The United Nations Declaration on Friendly Relations and the System of the Sources of International Law*, Alphen aan den Rijn, 1979, 121 ss.; B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, 12a ed., Padova, 2020, 168 ss.

Eppure *Animal Pound* rivela anche il rovescio di questa neutralità: l'ordinamento degli animali nasce infatti dal sovvertimento di un ordine ingiusto, ma dopo la liberazione corre il rischio di degenerare in una nuova e diversa architettura di dominio. Ma il diritto internazionale, pur non disponendo di un potere generale di "approvazione" delle costituzioni nazionali, impone loro alcuni limiti¹¹.

L'opera, peraltro, è dichiaratamente costruita come una rilettura contemporanea di *Animal Farm*, una versione aggiornata al XXI secolo del lavoro di Orwell e in essa la formula «Ricordate Lucky!» funge da richiamo alla memoria collettiva e alla tradizione degli animali: si riferisce a Lucky, il vecchio cane saggio che ispira gli altri animali a ribellarsi agli esseri umani e che, prima di morire, lascia in eredità agli altri animali il principio secondo il quale tutti gli animali, cani, gatti o conigli che siano, sono uguali e uniti tra loro dalla reclusione imposta loro dall'esterno, dagli uomini. Questo messaggio diventa dapprima il manifesto della rivoluzione e, poi, lo slogan della neonata comunità¹².

La memoria di Lucky costituisce così il fondamento della rivoluzione, ma diviene poi, gradualmente, una risorsa contendibile: ciò ci ricorda che ogni ordinamento giuridico si fonda sulla memoria e ne ha bisogno; la memoria, tuttavia, quando viene monopolizzata, può trasformarsi in uno strumento autoritario.

Così *Animal Pound* ci consente di rievocare un altro tema particolarmente significativo per il diritto internazionale contemporaneo: l'emersione di pratiche autoritarie, veicolate non sempre dalla sospensione delle regole, ma anzi e più spesso mediante il loro uso selettivo e l'invocazione di clausole d'eccezione. *Animal Pound*, inoltre, può stimolare una riflessione anche sulla differenza tra una comunità dotata di regole – vale a dire una comunità governata attraverso il diritto – e una comunità fondata sullo Stato di diritto¹³.

2. Lo spazio: territorio, vulnerabilità e sovranità

La dimensione spaziale del canile è decisiva.

Il *pound* non è un mero luogo fisico: all'inizio della storia è esso stesso un'istituzione, una forma di potere che decide il destino dei corpi che vi sono rinchiusi. Gross disegna un ritmo visivo fatto di gabbie, sbarre, serrature e rumori di chiusura proprio per sottolineare la natura carceraria di quello spazio. All'inizio della storia gli animali non sono soggetti giuridici, ma oggetti: vengono separati, classificati, misurati, nutriti e infine soppressi¹⁴.

¹¹ Sui limiti internazionali all'autonomia costituzionale e sull'ambivalente rapporto tra democrazia e diritto internazionale v. G.H. FOX, B.R. ROTH (a cura di), *Democratic Governance and International Law*, Cambridge, 2000; S. WHEATLEY, *Democracy, Minorities and International Law*, Cambridge, 2005; S. MARKS, *The Riddle of All Constitutions: International Law, Democracy, and the Critique of Ideology*, Oxford, 2000; T. FRANCK, *The Emerging Right to Democratic Governance*, in *American Journal of International Law*, 1992, 46 ss.

¹² G. ORWELL, *Animal Farm: A Fairy Story*, London, 1945. Sul rapporto tra *Animal Pound* e il modello di ORWELL v. KING, GROSS, *Animal Pound*, cit.

¹³ Su diritto, memoria e narrazioni fondative v. R.M. COVER, *Nomos and Narrative*, in *Harvard Law Review*, 1983, 4 ss.; P. GOODRICH, *Legal Emblems and the Art of Law: Obiter Depicta as the Vision of Governance*, Cambridge, 2014; P. RICOEUR, *Memory, History, Forgetting*, Chicago-London, 2004; P. HÄBERLE, *Verfassungslehre als Kulturwissenschaft*, 2a ed., Berlin, 1998.

¹⁴ Su spazio, reclusione e potere istituzionale v. M. FOUCAULT, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, New York, 1977; J. BUTLER, *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*, London-New York, 2004; M. FINEMAN, *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in *Yale Journal of Law and Feminism*, 2008, 1 ss.



Da questa prospettiva, la rivoluzione animale è innanzi tutto una rivolta contro la vulnerabilità degli animali e contro la gestione di tale vulnerabilità da parte degli uomini, vale a dire contro regole eteroimposte dall'esterno, e quindi lo slogan «Le porte rimangono sempre aperte» non va letto solo come una metafora della libertà, ma anche come un principio di non arbitrarietà: la porta aperta diviene il segno della sottrazione del corpo alla discrezionalità del potere.

Quando vengono liberati dalle gabbie, tuttavia, gli animali non acquistano immediatamente il controllo delle loro vite, perché un ordinamento che le regole ancora non esiste; acquisiscono però la possibilità di discuterne le caratteristiche.

È proprio qui che il fumetto traduce in immagini un passaggio fondamentale della lettura internazionalistica della statualità: perché un ordinamento *appaia* come tale dall'esterno sono necessari uno spazio, una popolazione e una forma effettiva di governo e difatti, una volta liberato, il canile diventa il confine entro il quale può essere esercitata la sovranità animale¹⁵.

Resta però decisivo il rapporto con il mondo esterno e con il relativo ordinamento giuridico. *Animal Pound* induce così a riflettere anche sul rapporto tra il nascente ordinamento *interno* e l'ordinamento *esterno*, quello degli uomini che vivono al di fuori del canile. E quest'ultimo, in maniera analoga a quanto accade in alcune letture critiche del diritto internazionale – tra le quali, ad esempio, le prospettive dei c.d. *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) – è percepito come produttivo, per la comunità interna, di obblighi ingiusti alla cui formazione la comunità stessa non ha mai partecipato¹⁶. Gli animali sono assoggettati a regole, gerarchie e decisioni elaborate *altrove* e la loro rivoluzione costituisce anche una rivendicazione di partecipazione alla produzione delle norme che li riguardano.

In termini internazionalistici, ancora, il *pound* consente di riflettere sull'effettività: il controllo di uno spazio, la capacità di organizzare la convivenza e l'indipendenza dal potere

¹⁵ CRAWFORD, *The Creation of States*, cit., 37 ss.; P. D'ARGENT, *Statehood and Recognition*, in J. D'ASPREMONT, S. SINGH (a cura di), *Concepts for International Law*, Cheltenham, 2019, 823 ss.

¹⁶ Sui *Third World Approaches to International Law* v. M. MUTUA, *What Is TWAIL?*, in *American Society of International Law Proceedings*, 2000, 31 ss.; A. ANGHIE, *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law*, Cambridge, 2004; B.S. CHIMNI, *Third World Approaches to International Law: A Manifesto*, in *International Community Law Review*, 2006, 3 ss.; K. MICKELSON, *Rhetoric and Rage: Third World Voices in International Legal Discourse*, in *Wisconsin International Law Journal*, 1998, 353 ss.

esterno sono elementi che richiamano i requisiti classici della statualità; il fumetto mostra, però, che tali elementi si intrecciano con questioni procedurali: chi conta come membro della comunità? Chi ne resta fuori? Chi può parlare? Chi può votare? Chi può circolare nello spazio comune? Quando, alla fine del terzo capitolo, compaiono i cartelli «Vietato l'ingresso» e gli spazi della deliberazione autonoma si chiudono, la promessa territoriale della porta aperta si rovescia in una nuova tecnica di esclusione¹⁷.

Ciò mette in luce anche i limiti internazionalmente imposti alla creazione degli ordinamenti giuridici: un nuovo ordinamento non può consolidarsi validamente sul piano internazionale quando nasce da un'aggressione, un'occupazione o un'annessione illecita, perché in tali ipotesi il principio di effettività incontra i limiti, appunto, imposti dal principio di legalità, che si sostanzia nel divieto dell'uso della forza e del rispetto dell'integrità territoriale. Il Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati prevede infatti, come noto, che, in presenza di violazioni gravi di norme imperative (art. 40) vi sia l'obbligo di non riconoscere come legittima la situazione così creata e di non prestare aiuto o assistenza al suo mantenimento (art. 41)¹⁸.

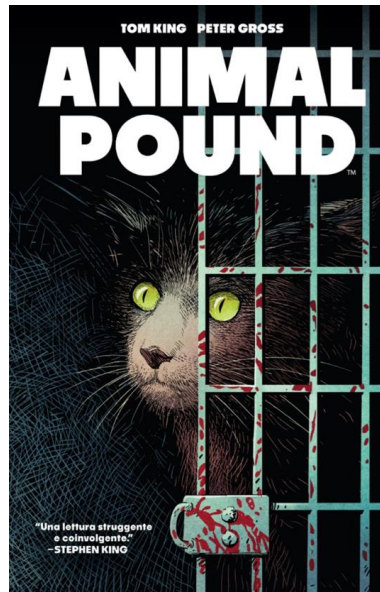
L'immagine del canile liberato, ma ancora circondato dall'ordinamento esterno degli uomini, consente così di comprendere che la nascita di un ordinamento non è mai un fatto meramente interno: l'ordinamento animale può produrre regole, istituzioni e prassi, ma il suo rapporto con l'esterno resta decisivo.

Può trattarsi di un esterno oppressivo, coloniale o carcerario, oppure di un esterno tenuto a disconoscere situazioni radicalmente illegittime e il fumetto, pur non affrontando direttamente questi istituti, rende visibile la tensione che li attraversa: l'ordinamento nasce all'interno di un confine, ma quel confine non lo isola mai del tutto dalla legalità esterna¹⁹.

¹⁷ Su effettività, controllo territoriale e rilevanza giuridica delle pratiche di esclusione v. CRAWFORD, *The Creation of States*, cit., 55 ss.; J. VIDMAR, *Democratic Statehood*, cit., 27 ss.; J. D'ASPREMONT, *The International Law of Statehood: Craftsmanship for the Elucidation and Regulation of Births and Deaths in the International Society*, in *Connecticut Journal of International Law*, 2014, 201 ss.

¹⁸ *International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, vol. II, parte seconda, artt. 40-41. V. anche *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, parere consultivo, ICJ Reports 1971, 16, parr. 118-126; risoluzioni del Consiglio di sicurezza 541 (1983) e 550 (1984), relative a Cipro del Nord; risoluzione del Consiglio di sicurezza 662 (1990), relativa all'annessione del Kuwait da parte dell'Iraq; risoluzione dell'Assemblea generale 68/262 del 27 marzo 2014, relativa all'integrità territoriale dell'Ucraina.

¹⁹ Su riconoscimento, disconoscimento ed effetti giuridici esterni dell'illegalità territoriale v. S. TALMON, *Recognition of Governments in International Law*, Oxford, 1998; T.D. GRANT, *The Recognition of States*, cit.; J. DUGARD, *Recognition and the United Nations*, Cambridge, 1987; C. RYNGAERT, S. SOBRIE, *Recognition of States: International Law or Realpolitik?*, in *Leiden Journal of International Law*, 2011, 467 ss.



3. «Ricordate Lucky!»: memoria, tradizione, prassi

L'autorità del cane Lucky è particolarmente significativa perché Lucky non ha mai governato: muore prima della rivoluzione. Essa non deriva, quindi, dalla forza o dal controllo delle risorse, ma dalla tradizione, e il suo nome viene ripetuto come formula di legittimazione: «Ricordate Lucky!». La formula accompagna il riconoscimento reciproco tra alcuni dei capi degli animali, ed è assorbita nel rituale politico dell'assemblea e dell'elezione²⁰.

Successivamente qualche animale contesta quest'uso della memoria, suggerendo che parlare in nome di Lucky significa anche pretendere di sapere che cosa questi avrebbe voluto o per chi avrebbe votato, ciò che è impossibile. Lucky non parla più, perché non c'è più, ma altri parlano al suo posto: la memoria si trasforma in rappresentanza, la rappresentanza in appropriazione, l'appropriazione in potere e un motto nato per impedire che gli abusi si ripetessero diventa uno strumento di formazione del consenso.

²⁰ Sulla tradizione quale fonte giuridica e risorsa interpretativa v. H.P. GLENN, *Legal Traditions of the World*, 5a ed., Oxford, 2014; P. GOODRICH, *Languages of Law: From Logics of Memory to Nomadic Masks*, London, 1990; COVER, *Nomos and Narrative*, cit.



Questo ci ricorda che il diritto (non solo) internazionale conosce tale aspetto: le tradizioni, infatti, orientano l'interpretazione e conservano la memoria delle norme e della loro applicazione, ma devono rispettare procedure e garanzie, in assenza delle quali la memoria resta a disposizione della voce più forte. La prassi, in particolare, è una forma di memoria istituzionalizzata: registra ciò che i soggetti fanno, ciò che dichiarano di (voler) fare e ciò che accettano come giuridicamente rilevante. Ma se selettiva, la prassi può essere narrata, ordinata e manipolata e *Animal Pound* rende questo rischio narrativamente percepibile²¹.

La memoria di Lucky funge così da fondamento simbolico del nuovo ordinamento ed è fonte di legittimità, seppur contestata.

La questione non è soltanto chi ricordi Lucky, ma chi disponga del potere di determinare significato e contenuto di quella memoria e, analogamente, la storia di un ordinamento giuridico non è mai un archivio neutrale: può essere invocata per ampliare la partecipazione o per restringerla, per limitare il potere o per consolidarlo, per proteggere gli esclusi o per creare nuove esclusioni. Da questa prospettiva, la riflessione sulla memoria si collega anch'essa al tema dell'effettività.

Quanto alle rivoluzioni, il diritto internazionale, come noto, tende ad assumere una posizione realistica: se un nuovo governo si consolida effettivamente, può essere considerato il governo dello Stato anche qualora si sia instaurato in violazione della costituzione previgente (salve le eccezioni che abbiamo ricordato).

In questo senso la decisione del caso *Tinoco* del 1923 viene spesso ricordata per l'enfasi posta sul principio di effettività dei governi *de facto*: Federico Tinoco prese il potere nel 1917

²¹ Su prassi e *opinio juris* quali elementi del diritto internazionale consuetudinario v. *International Law Commission, Draft Conclusions on Identification of Customary International Law, with commentaries*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2018, vol. II, parte seconda; M. WOOD, *The International Law Commission's Work on Identification of Customary International Law*, in G. NOLTE, H.P. AUST (a cura di), *The Interpretation of International Law by Domestic Courts*, Oxford, 2016, 215 ss.; B.D. LEPARD, *Customary International Law: A New Theory with Practical Applications*, Cambridge, 2010.

in Costa Rica attraverso un colpo di Stato, instaurò un nuovo regime, concesse diritti di sfruttamento petrolifero e contrasse prestiti. Dopo il suo rovesciamento il nuovo governo democratico dichiarò però nulle le obbligazioni finanziarie assunte e le concessioni rilasciate dal regime precedente, ma l'arbitro William Howard Taft, pur dichiarando nulli alcuni contratti in quanto contrari alla Costituzione costaricana, riconobbe il governo di Tinoco quale governo *de facto*, ritenendo che questi aveva comunque amministrato il Paese per circa due anni²².

E ancora oggi l'ordinamento internazionale distingue tra diversi piani: la validità interna del mutamento costituzionale, che dipende dall'ordinamento interno o dal fatto rivoluzionario, l'effettività del nuovo governo, rilevante ai fini delle relazioni internazionali, e la legalità internazionale della situazione, che, come abbiamo già ricordato, può risultare compromessa qualora il nuovo ordinamento nasca da gravi violazioni del diritto internazionale²³.

Animal Pound può aiutarci a visualizzare questa stratificazione.

La rivoluzione può avere successo sul piano fattuale, può produrre nuove regole, può produrre prassi e generare obbedienza, ma nulla di tutto ciò garantisce di per sé che il nuovo ordinamento rispetti i principi di legalità internazionale.

4. Dalla liberazione alla costituzione: elezioni, autodeterminazione e democrazia fragile

Un mutamento di regime – vale a dire il sovvertimento di un ordinamento precedente – non produce automaticamente un ordinamento giuridico migliore. *Animal Pound* raffigura così il passaggio dalla liberazione alla fondazione: gli animali devono decidere chi governa, come si debba votare, in che modo vadano distribuite le risorse e come risolvere i conflitti tra cani, gatti e conigli. Il fumetto traduce qui in forma narrativa il problema classico del potere costituente: il momento originario della libertà deve essere trasformato in istituzioni, ma le istituzioni possono tradire quel momento originario²⁴. Il motto fondativo è, quindi, fragile. «Le porte rimangono sempre aperte» compare sui muri come una promessa, ma la promessa non è sostenuta da garanzie: l'apertura delle porte resta affidata alla memoria e alla buona fede di chi governa.

In termini giuridici, la rivoluzione ha avuto successo, ma l'ordinamento giuridico non si è ancora pienamente formato: la produzione di regole diventa così la fase attraverso la quale la libertà conquistata viene istituzionalizzata, ma anche il momento nel quale essa può essere catturata. Il diritto internazionale non offre una soluzione generale a questo problema.

²² *Great Britain v. Costa Rica (Tinoco Arbitration)*, lodo del 18 ottobre 1923, *Reports of International Arbitral Awards*, vol. I, 369 ss. Sul lodo v. H. LAUTERPACHT, *Recognition in International Law*, Cambridge, 1947, 92 ss.; J. CRAWFORD, *The Creation of States*, cit., 56 ss.; J. VERHOEVEN, *La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine*, Paris, 1975, 78 ss.

²³ Sulla distinzione tra validità interna, effettività e legalità internazionale dei mutamenti rivoluzionari v. H. KELSEN, *General Theory of Law and State*, cit., 117 ss.; LAUTERPACHT, *Recognition in International Law*, cit., 87 ss.; J. CRAWFORD, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 9a ed., Oxford, 2019, 135 ss.; S. TALMON, *Recognition of Governments*, cit., 102 ss.

²⁴ Sul potere costituente, la fondazione costituzionale e la sua possibile "cattura" da parte della politica v. A. NEGRI, *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*, Minneapolis, 1999; M. LOUGHLIN, N. WALKER (a cura di), *The Paradox of Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form*, Oxford, 2007; C. THORNHILL, *A Sociology of Constitutions: Constitutions and State Legitimacy in Historical-Sociological Perspective*, Cambridge, 2011.

Come si è già ricordato, esso non stabilisce chi sia titolare del potere costituente, quali procedure debbano essere seguite per l'adozione di una costituzione o quale forma di governo vada (pre)scelta, ma non resta del tutto indifferente all'ordinamento in formazione. Il diritto all'autodeterminazione, la tutela dei diritti umani e il divieto di discriminazioni sistematiche introducono limiti alla discrezionalità degli ordinamenti interni; e, come detto, quando poi una data situazione si fonda sulla dominazione coloniale, sull'*apartheid*, sull'occupazione illecita, sulla negazione radicale dell'autodeterminazione o su gravi violazioni di norme imperative, il diritto internazionale ne impone il disconoscimento.²⁵

Come noto, la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle relazioni amichevoli del 1970 collega l'autodeterminazione alla libertà dei popoli di determinare il proprio *status* politico e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale; al contempo la stessa tutela l'integrità territoriale degli Stati che rispettino il principio dell'uguaglianza e dell'autodeterminazione e siano dotati di un governo rappresentativo. Il fumetto traduce questo equilibrio in termini narrativi: la comunità animale rivendica l'autodeterminazione, ma deve anche decidere se il nuovo ordinamento rappresenterà effettivamente l'intera popolazione del canile o soltanto una sua parte²⁶.

Una delle intuizioni più efficaci di *Animal Pound* ci pare consista nel mostrare che l'autoritarismo non emerge soltanto mediante un colpo di Stato o l'immediata abolizione delle elezioni, ma può realizzarsi *attraverso* le elezioni, all'interno delle procedure e mediante la manipolazione delle regole.

Gli animali discutono del sistema di voto: ogni animale dovrebbe disporre di un voto, ma gli animali più grandi rivendicano una maggiore influenza in ragione della loro forza, del loro peso e del contributo che offrono alla sopravvivenza del gruppo. La sequenza è particolarmente interessante perché richiama, al contempo, la centralità e la fragilità del diritto di partecipazione alla direzione degli affari pubblici, di votare e di essere eletti in consultazioni periodiche veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori di cui all'art. 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Nel *General comment* n. 25 il Comitato dei diritti umani collega la genuinità delle elezioni alla libera espressione della volontà degli elettori e all'effettiva possibilità di partecipazione politica, ma il *graphic novel* suggerisce una fragilità di questa formula: gli animali votano, ma l'uguaglianza politica resta instabile, la specie diviene appartenenza partitica, il peso fisico si trasforma nella pretesa di esercitare un potere maggiore e la sicurezza diviene un argomento per limitare il pluralismo²⁷.

²⁵ Su autodeterminazione, diritti umani e limiti alle rivendicazioni di statualità v. A. CASSESE, *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge, 1995; D. THÜRER, T. BURRI, *Self-Determination*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, ed. online; CRAWFORD, *The Creation of States*, cit., 107 ss.; C. TOMUSCHAT (a cura di), *Modern Law of Self-Determination*, Dordrecht, 1993; *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 16 dicembre 1966, art. 1.

²⁶ *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, risoluzione dell'Assemblea generale 2625 (XXV), 24 ottobre 1970. Per un'analisi v. G. ARANGIO-RUIZ, *The United Nations Declaration on Friendly Relations*, cit.; R. HIGGINS, *Problems and Process: International Law and How We Use It*, Oxford, 1994, 111 ss.

²⁷ *International Covenant on Civil and Political Rights*, art. 25; Human Rights Committee, *General Comment No. 25, The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, 12 luglio 1996, par. 1, 19-21. V. anche M. NOWAK, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2a ed. riv., Kehl, 2005, 574 ss.; S. JOSEPH, M. CASTAN, *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary*, 3a ed., Oxford, 2013, 700 ss.

Le elezioni, da sole, non impediscono la trasformazione autoritaria della comunità, possono, anzi, conferire a tale trasformazione una legittimazione attraverso il rispetto delle regole procedurali.

La questione è ben nota nel dibattito sul *democratic backsliding*: la democrazia può essere svuotata dall'interno pur conservando le sue forme esteriori, attraverso la graduale erosione, guidata dallo Stato, delle istituzioni politiche, delle norme e dei pesi e contrappesi che la sorreggono. Oggi siffatto obiettivo, non a caso, viene perseguito attraverso colpi di Stato; più spesso è il prodotto della progressiva espansione del potere esecutivo, della riduzione dell'indipendenza della magistratura, della sottrazione di risorse agli organi di informazione critici o della loro acquisizione, della modifica strumentale delle leggi elettorali e della limitazione, sottofinanziamento o criminalizzazione delle attività di organizzazioni non governative e culturali, tra le quali le università²⁸.

Animal Pound rende visivamente percepibile questo svuotamento. Nella storia che leggiamo il voto non scompare, ma perde il proprio legame con l'uguaglianza, il pluralismo e la contendibilità del potere. Le elezioni restano ma la democrazia arretra.

Così il fumetto aiuta anche a evidenziare la distanza tra costituzione formale e costituzione materiale: le procedure possono sopravvivere come immagini di legittimità anche quando la sostanza democratica viene progressivamente consumata.



La questione diviene ancor più complessa quando la nascita di un ordinamento coincide con la pretesa di creare un nuovo Stato quando, il diritto internazionale deve bilanciare autodeterminazione e integrità territoriale.

Nel parere consultivo del 22 luglio 2010 sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto che la dichiarazione del 17 febbraio 2008 non avesse violato né il diritto internazionale generale né la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza, né, ancora, il quadro costituzionale provvisorio allora applicabile.

²⁸ Sul *democratic backsliding* e sul costituzionalismo abusivo v. D. LANDAU, *Abusive Constitutionalism*, in *University of California Davis Law Review*, 2013, 189 ss.; K.L. SCHEPPELE, *Autocratic Legalism*, in *University of Chicago Law Review*, 2018, 545 ss.; A.Z. HUQ, T. GINSBURG, *How to Lose a Constitutional Democracy*, in *UCLA Law Review*, 2018, 78 ss.; S. LEVITSKY, D. ZIBLATT, *How Democracies Die*, New York, 2018; G. MARTINICO, *Filtering Populist Claims to Fight Populism: The Italian Case in a Comparative Perspective*, Cambridge, 2021.

La Corte, tuttavia, ha evitato di riconoscere un diritto generale alla secessione unilaterale, limitandosi ad accertare l'assenza di uno specifico divieto applicabile alla dichiarazione²⁹.

Animal Pound aiuta a spiegare questa cautela: il diritto internazionale non vieta in quanto tali le dichiarazioni di indipendenza ma neppure legittima ogni rivendicazione costituente come un diritto alla statualità³⁰. Nei casi di secessione, il diritto internazionale tende a disciplinare non tanto *se* la pretesa possa essere avanzata, quanto il *modo* in cui essa viene fatta valere: vale a dire le condizioni *procedurali* che ne regolano le modalità di esercizio, il suo rapporto con l'autodeterminazione e i diritti umani e l'assenza di gravi violazioni³¹.

5. *Autoritarismo, rule by law e rule of law*

L'autoritarismo in *Animal Pound* è rappresentato da almeno cinque elementi.

Il primo è la produzione di regole senza limiti, che richiama l'importanza dello Stato di diritto, il quale a sua volta non coincide con la mera esistenza di tali regole.

Dopo la liberazione, gli animali comprendono che la convivenza richiede disciplina e che la regolamentazione, però, se non è accompagnata da limiti, controlli e garanzie, può trasformarsi in uno strumento di dominio³².

Il secondo elemento è la costruzione del nemico interno, anche mediante il populismo. Cani, gatti e conigli non sono semplicemente gruppi diversi; diventano blocchi politici, identità collettive, minacce potenziali. Nel terzo capitolo un cane costruisce la propria rilevanza politica riattivando la diffidenza tra le specie e presentandosi quale garante di una sola parte della comunità contro le altre. L'autoritarismo non elimina necessariamente il concetto di popolo, ma lo ridefinisce, restringendo la categoria di chi appartiene a pieno titolo alla comunità politica³³.

²⁹ *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*, parere consultivo, ICJ Reports 2010, 403, parr. 79-84, 114, 119-122; risoluzione del Consiglio di sicurezza 1244 (1999), 10 giugno 1999; *Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo*, UNMIK Regulation No. 2001/9, 15 maggio 2001.

³⁰ Sul dibattito relativo alla secessione successivo al Kosovo v. A. TANCREDI, *Some Remarks on the Relationship between Secession and General International Law in the Light of the ICJ's Kosovo Advisory Opinion*, in P. HILPOLD (a cura di), *Kosovo and International Law: The ICJ Advisory Opinion of 22 July 2010*, Leiden-Boston, 2012, 79 ss.; A. TANCREDI, *Secessione e diritto internazionale: un'analisi del dibattito*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, 449 ss.; M.G. KOHEN (a cura di), *Secession: International Law Perspectives*, Cambridge, 2006; J. VIDMAR, *Remedial Secession in International Law: Theory and (Lack of) Practice*, in *St Antony's International Review*, 2010, 37 ss.; G. DELLEDONNE, G. MARTINICO (a cura di), *The Canadian Contribution to a Comparative Law of Secession: Legacies of the Quebec Secession Reference*, Cham, 2019; G. MARTINICO, *Exit-Related Conditionality, Federalism and Secession*, in M. BELOV (a cura di), *Territorial Politics and Secession*, Cham, 2021, 151 ss.

³¹ Sugli approcci procedurali alla secessione e sul *quomodo* delle rivendicazioni secessionistiche v. Supreme Court of Canada, *Reference re Secession of Quebec*, [1998] 2 SCR 217; G. DELLEDONNE, G. MARTINICO (a cura di), *The Canadian Contribution to a Comparative Law of Secession*, cit.; T. GINSBURG, M. VERSTEEG, *From Catalonia to California: Secession in Constitutional Law*, in *Alabama Law Review*, 2019, 923 ss.; D. HALJAN, *Constitutionalising Secession*, Oxford, 2014.

³² Sulla distinzione concettuale tra *rule of law* e *rule by law* v. B.Z. TAMANAHA, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge, 2004; J. RAZ, *The Rule of Law and Its Virtue*, in *Law Quarterly Review*, 1977, 195 ss.; L.L. FULLER, *The Morality of Law*, ed. riv., New Haven, 1969; J. WALDRON, *The Concept and the Rule of Law*, in *Georgia Law Review*, 2008, 1 ss.

³³ Sul populismo, sulla costruzione del popolo e sull'esclusione dei nemici interni v. J.-W. MÜLLER, *What Is*

Il terzo elemento è la *performance*.

Il titolo del terzo capitolo, «Piggy si esibisce» («Piggy Performs»), offre già una chiave per interpretarlo. Le prime pagine ci mostrano il cane Piggy come oggetto di spettacolarizzazione, accompagnato da una grafica per la raccolta di fondi politici: «Donate Now!». La politica autoritaria non si limita a impartire comandi, intrattiene, seduce, semplifica e produce identificazione emotiva. La *performance* consente al potere di apparire vicino al popolo proprio mentre ne riduce la capacità deliberativa³⁴.

Il quarto elemento è il controllo della narrazione.

La memoria di Lucky, gli slogan, i rituali assembleari e i murales diventano strumenti di formazione del consenso, perché nel mondo del canile non esiste una sfera pubblica protetta, non vi sono garanzie per l'opposizione, non esiste un archivio della memoria. La narrazione della rivoluzione viene continuamente riscritta da coloro che competono per il potere³⁵.

Il quinto elemento è l'esclusione legalizzata.

L'aspetto più inquietante dell'autoritarismo contemporaneo è che l'esclusione non si presenta sempre come una forma manifesta illegalità ma spesso, anzi, viene prodotta attraverso regole, procedure e decisioni formalmente legittime: le pagine finali del terzo Capitolo, con i cartelli «Vietato l'ingresso» e la chiusura fisica degli spazi di deliberazione, raffigurano una comunità nella quale il motto dell'apertura sopravvive come immagine mentre, nella realtà, le porte tornano a chiudersi³⁶.

L'opera aiuta così a distinguere con chiarezza la *rule by law* dalla *rule of law*, lo Stato di diritto: nel primo caso il potere utilizza le regole come strumenti di governo, ma solo nel secondo è il potere stesso ad essere assoggettato a regole generali applicate in maniera eguale e compatibili con i diritti fondamentali.

La definizione di Stato di diritto delle Nazioni Unite insiste proprio su questo punto: lo Stato, le istituzioni pubbliche e i privati devono rispondere del proprio operato in base a leggi pubblicamente promulgate, applicate in maniera eguale, amministrate da organi giurisdizionali indipendenti e compatibili con gli standard internazionali in materia di diritti umani. La Commissione di Venezia, nella sua *Rule of Law Checklist*, ha individuato tra gli elementi essenziali la legalità, la certezza del diritto, la prevenzione degli abusi di potere, l'uguaglianza dinanzi alla legge, l'accesso alla giustizia e il rispetto dei diritti umani³⁷.

Populism?, Philadelphia, 2016; E. LACLAU, *On Populist Reason*, London-New York, 2005; P. BLOKKER, *New Democracies in Crisis? A Comparative Constitutional Study of the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia*, London-New York, 2013; MARTINICO, *Filtering Populist Claims to Fight Populism*, cit.

³⁴ Sulla *performance* politica e sullo spettacolo v. G. DEBORD, *The Society of the Spectacle*, New York, 1994 (ed. orig. 1967); J.C. ALEXANDER, *Performance and Power*, Cambridge, 2011; P. BOURDIEU, *Language and Symbolic Power*, Cambridge, 1991.

³⁵ Sulla costruzione giuridica delle narrazioni collettive e sulle politiche della memoria v. COVER, *Nomos and Narrative*, cit.; A. SARAT, T.R. KEARNS (a cura di), *History, Memory, and the Law*, Ann Arbor, 1999; M. HALBWACHS, *On Collective Memory*, Chicago, 1992.

³⁶ Sulla legalità quale possibile strumento di esclusione e consolidamento autoritario v. SCHEPPELE, *Autocratic Legalism*, cit.; LANDAU, *Abusive Constitutionalism*, cit.; K. KRYGIER, *The Rule of Law: Legality, Teleology, Sociology*, in G. PALOMBELLA, N. WALKER (a cura di), *Relocating the Rule of Law*, Oxford, 2009, 45 ss.

³⁷ Report of the Secretary-General, *The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies*, UN Doc. S/2004/616, 23 agosto 2004, par. 6; European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), *Rule of Law Checklist*, CDL-AD(2016)007, 18 marzo 2016, parr. 18, 41 ss.; Venice Commission, *The Updated Rule of Law Checklist*, CDL-AD(2025)002, adottata nella 145ª Sessione plenaria, Venezia, 12-13 dicembre 2025. La versione aggiornata della *Checklist* conferma gli elementi fondamentali della legalità, della certezza del diritto, della prevenzione dell'abuso o dell'uso distorto dei poteri, dell'uguaglianza dinanzi alla legge

Animal Pound immagina invece un ordinamento nel quale emergono soltanto alcuni di questi elementi: vi sono assemblee, votazioni, capi, regole e slogan costituzionali ma mancano garanzie, limiti, giudici, diritti e procedure di responsabilità. La conseguenza è che, quanto più l'ordinamento animale si giuridicizza tanto più diviene vulnerabile all'autoritarismo: l'idea è che quando la forza si traveste da regola il dominio diventa meno evidente.

La legalità formale può a volte neutralizzare il dissenso meglio della violenza aperta, perché presenta l'obbedienza come conformità alla norma, anziché come sottomissione al più forte³⁸.

Ci pare che questo sia uno dei punti nei quali il fumetto offre lo stimolo più significativo alla riflessione internazionalistica.

Il diritto internazionale contemporaneo non è messo in discussione soltanto dalle violazioni che subisce, ma anche dalla «cattura» del suo linguaggio: i regimi autoritari e illiberali pronunciano le parole sovranità, sicurezza, elezioni, legalità e volontà popolare, vale a dire parlano il linguaggio del diritto, anche internazionale.

La patologia insomma non consiste nel silenzio dinanzi al diritto, ma nella capacità strategica di utilizzarne solo le forme, andando al contempo contro la sua sostanza³⁹. E questa dinamica contribuisce a spiegare perché la neutralità del diritto internazionale rispetto agli ordinamenti interni non sia assoluta.

Uno Stato resta libero di scegliere la propria forma costituzionale ma non può invocare la *domestic jurisdiction* per sottrarsi agli obblighi internazionali relativi ai diritti fondamentali. La forma dell'ordinamento interno può essere libera; il suo concreto funzionamento, però, non può violare gli obblighi internazionali, soprattutto quelli derivanti da norme imperative. Se è vero che il diritto internazionale non impone, in via generale, la democrazia, è altrettanto vero che oggi impone di non riconoscere qualunque situazione fondata sulla dominazione coloniale, sull'*apartheid*, sulla discriminazione razziale sistemica, sull'occupazione illecita o sulla negazione radicale dell'autodeterminazione⁴⁰.

Anche il riconoscimento da parte degli altri Stati deve essere considerato da questa prospettiva.

Esso, come del tutto noto, non costituisce una condizione costitutiva per la nascita di uno Stato, ma gli consente di partecipare pienamente alle relazioni internazionali, concludere trattati, partecipare alle organizzazioni internazionali e stabilire relazioni diplomatiche. Il riconoscimento, peraltro, pur essendo atto unilaterale e discrezionale, incontra alcuni limiti: come già detto, il diritto internazionale generale vieta di riconoscere una situazione creata da un'aggressione, un'annessione illecita, l'*apartheid* o una grave violazione di norme imperative.

e della non discriminazione e dell'accesso alla giustizia, e attribuisce particolare rilievo all'effettività dei pesi e contrappesi e al sindacato di costituzionalità.

³⁸ Su responsabilità, accesso alla giustizia e dimensione istituzionale dello Stato di diritto v. Venice Commission, *Rule of Law Checklist*, cit.; T. BINGHAM, *The Rule of Law*, London, 2010; M. KRYGIER, *Four Puzzles about the Rule of Law: Why, What, Where? And Who Cares?*, in J.E. FLEMING (a cura di), *Getting to the Rule of Law*, New York, 2011, 64 ss.

³⁹ Sull'appropriazione strategica del linguaggio giuridico internazionale da parte dei regimi autoritari o illiberali v. M. KOSKENNIEMI, *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*, rist., Cambridge, 2005; A. ORFORD, *International Law and the Politics of History*, Cambridge, 2021; G. SIMPSON, *Great Powers and Outlaw States: Unequal Sovereigns in the International Legal Order*, Cambridge, 2004; T. GINSBURG, A. SIMPSON (a cura di), *Constitutions in Authoritarian Regimes*, Cambridge, 2014.

⁴⁰ Sui limiti della competenza interna dinanzi ai diritti umani e alle norme imperative v. *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*, sentenza, ICJ Reports 1970, 3, parr. 33-34; *East Timor (Portugal v. Australia)*, sentenza, ICJ Reports 1995, 90, par. 29; *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*, parere consultivo, ICJ Reports 2019, 95, parr. 180-183; ILC, *Draft Articles on State Responsibility*, artt. 40-41, cit.

Il parere consultivo sulla Namibia resta il riferimento classico: in quel caso la Corte internazionale di giustizia affermò l'obbligo degli Stati di riconoscere l'illiceità della presenza del Sudafrica in Namibia e l'invalidità degli atti compiuti in nome di, o con riguardo a, quel territorio, facendo salvi alcuni effetti necessari alla protezione della popolazione⁴¹.

Insomma, un ordinamento giuridico può produrre istituzioni e regole ma il diritto internazionale si rifiuta di prendere in considerazione tale produzione quando essa consolida una situazione radicalmente illegittima⁴².

Animal Pound, in definitiva, rende visibile la tensione tra effettività e legittimità che accompagna la nascita e la trasformazione degli ordinamenti giuridici e che caratterizza l'ordinamento internazionale.

La liberazione degli animali, il controllo dello spazio e la creazione di istituzioni e procedure producono un ordinamento effettivo, capace di elaborare regole e di ottenere obbedienza, ma non garantiscono, tuttavia, che il potere costituito resti fedele ai valori che ne avevano giustificato la nascita. L'effettività, insomma, può rendere un'autorità giuridicamente rilevante, anche sul piano internazionale, ma non è sufficiente a renderne legittimo l'esercizio, né può sanare una situazione conseguenza di una grave violazione di obblighi derivanti da norme imperative.

Da questa prospettiva, la relativa neutralità del diritto internazionale rispetto all'organizzazione costituzionale degli Stati non equivale a indifferenza. L'ordinamento internazionale non dispone di un generale potere di approvazione delle costituzioni nazionali e non impone, una determinata forma di governo, ma regola il funzionamento concreto degli ordinamenti interni attraverso gli obblighi in materia di diritti umani, il principio di autodeterminazione e le conseguenze delle violazioni gravi di norme imperative.

Anche il finale dell'opera va letto alla luce di questa ambivalenza.

⁴¹ Sul riconoscimento quale atto dichiarativo, costitutivo o probatorio e sull'obbligo di disconoscimento v. H. LAUTERPACHT, *Recognition in International Law*, cit.; J. VERHOEVEN, *La reconnaissance internationale*, cit.; S. TALMON, *Recognition of Governments*, cit.; T.D. GRANT, *The Recognition of States*, cit.; J. DUGARD, *Recognition and the United Nations*, cit.; *Namibia Advisory Opinion*, ICJ Reports 1971, 16, parr. 118-126.

⁴² Per una sintesi dottrinale sull'obbligo di disconoscimento e sulle violazioni gravi di norme imperative v. M. DAWIDOWICZ, *The Duty of Non-Recognition in International Law*, in J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON, K. PARLETT (a cura di), *The Law of International Responsibility*, Oxford, 2010, 936 ss.; C. STAHN, *The Obligation Not to Recognize as Lawful a Situation Created by the Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation*, in C. TOMUSCHAT, J.-M. THOUVENIN (a cura di), *The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes*, Leiden-Boston, 2006, 99 ss.; ILC, *Draft Articles on State Responsibility*, artt. 40-41 e relativo commentario, cit.



Quando gli uomini riacquistano il controllo del *pound*, non si realizza semplicemente la vittoria dei valori dell'ordinamento esterno su quello animale: ritorna, piuttosto, un potere che si impone in forza della propria superiorità materiale e che, all'inizio della storia, era apparso oppressivo. La conclusione circolare del racconto impedisce così di identificare automaticamente l'esterno con la legalità e l'interno con l'illegittimità.

Ci pare, invece, mostrare plasticamente come che ogni ordinamento – interno o internazionale – resta esposto all'ineliminabile influenza degli altri⁴³.

⁴³ Ci siamo occupati dell'influenza degli ordinamenti interni su quello internazionale in G.M. RUOTOLO, *Lo strano caso dell'adattamento a rovescio: il diritto interno come strumento di «qualificazione» di norme internazionali e la cosa della palude*, in *Quaderni di SidiBlog*, Napoli, 2021, p. 335 ss. reperibile anche su www.sidiblog.org/2021/04/28/lo-strano-caso-delladattamento-a-rovescio-il-diritto-interno-come-strumento-di-qualificazione-di-norme-internazionali-e-la-cosa-della-palude/.